



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Salvatore CHIAZZESE Consigliere

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 42/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

6877/P del registro di segreteria, promosso dal sig. *omissis*,

nato il *omissis* a *omissis* (*omissis*) e residente ad *omissis*

(*omissis*), *omissis*, rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna

Chiabotto del Foro di Roma, i quali comunicano ai sensi dell'art.

28, comma 2, cgc, i seguenti indirizzi pec:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org

Contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro della Difesa

pro-tempore domiciliato a Roma, viale dell'Esercito 186 —

00143, nonché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Palermo, via Valerio Villareale 6 — 90141;

- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante p.t., il quale resiste nel presente giudizio mediante i propri uffici ai sensi dell'art. 158, commi 1 e 2, cgc;

Per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 447/2022, pubblicata il 17.5.2022 e non notificata.

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 16 novembre 2023, l'avv.

Paolo Bonaiuti per l'appellante, nessuno presente per la parte appellata.

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *omissis*, in pensione dal 28 gennaio 2022, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate (*sinusite mascellare bilaterale e pregressa frontale; ipoacusia neurosensoriale bilaterale con voc a mt 4 as e mt 6 ad*) che il Ministero della Difesa, su conforme parere del C.V.C.S. (n. 15515/2008 reso nell'adunanza n. 9/2009 del 16.01.2009) aveva riconosciuto non dipendenti da causa di servizio.

La conseguente impugnazione del decreto n. 2242/C del 28.10.2009, negativo di equo indennizzo, mirava

espressamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto necessario per il futuro riconoscimento della pensione privilegiata.

II. Con memoria del 17.02.2021 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, che, dopo aver eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità per difetto di giurisdizione ed inammissibilità ex art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c. per assenza di domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato, concludeva, in subordine, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese.

III. All'esito dell'udienza del 17.05.2022, il G.M., in accoglimento dell'eccezione formulata dall'Amministrazione, con la gravata sentenza n. 447/2022 dichiarava il ricorso inammissibile, compensando le spese tra le parti costituite, in ragione della non uniformità di orientamenti in materia.

IV. Avverso tale sentenza, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, insorge l'odierno appellante, che chiede la riforma integrale della gravata statuizione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 153 cgc in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. — errata e apparente motivazione - errore in procedendo e iudicando.

La sentenza di primo grado muoverebbe dall'erroneo presupposto che le pretese avanzate dal Sig. *omissis* in sede giudiziale non siano state precedute né dalla presentazione di

una domanda amministrativa volta all'ottenimento del trattamento di privilegio e che l'amministrazione non abbia mai interpretato la domanda di dipendenza da causa di servizio come funzionale alla concessione della p.p.o. .

Tale circostanza sarebbe smentita dal fatto che il giudizio di primo grado è stato introdotto avverso il decreto n. 2242/C del 28.10.2009 reso dal Ministero della Difesa al fine di ottenere una pronuncia in termini di dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall'odierno appellante e teso al futuro e conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

A sostegno della domanda, richiama la giurisprudenza resa in materia dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nonché il DPR n. 461/2001, che, in un'ottica di semplificazione, avrebbe unificato le procedure per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, onde per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce ora accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

V. Si è costituito il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto dell'appello, non essendo stato il ricorso preceduto, al momento della proposizione della domanda giudiziale, da alcuna richiesta amministrativa che facesse pensare ad una valutazione delle infermità in questione (sinusite e ipoacusia) ai

fini del futuro trattamento di pensione di privilegio.

L'interessato, peraltro, con domanda sottoscritta in data 29.01.2022, e inoltrata in data 14.2.2022 avrebbe chiesto il beneficio della pensione di privilegio per altre patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio, che, essendo state valutate dalla C.M.O. competente ascrivibili a categoria, comporterebbero per l'interessato il diritto alla pensione privilegiata nella misura della pensione ordinaria maggiorata di un decimo, già concessa il 19.09.2022.

Inoltre, alcun beneficio economico l'interessato potrebbe trarre dall'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascritte a tab B, come quelle per cui è causa, non essendo le stesse state ascritte ad alcuna categoria e non comportando un cumulo superiore ai fini dell'iscrizione.

Ha concluso per la conferma della declaratoria di inammissibilità, vinte le spese.

VI. All'odierna udienza era presente solamente l'avv. Paolo Bonaiuti per l'appellante, il quale ha richiamato la sentenza delle SSRR n. 12/2023, medio tempore intervenuta, riportandosi per il resto alle conclusioni rassegnate in atti. Nella denegata ipotesi di soccombenza, ha avverso la richiesta di condanna alle spese.

In questo stato la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Come evidenziato in punto di fatto, il Sig. *omissis* ha adito la Sezione di primo grado avverso il decreto (n. 2242/C del 28.10.2009) del Ministero della Difesa, negativo di equo indennizzo per riscontrata assenza di dipendenza da c.s. .

Il ricorso era espressamente finalizzato ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie indicate in narrativa, quale presupposto necessario per il futuro riconoscimento della pensione privilegiata, in vista dell'imminente collocamento in quiescenza (poi avvenuto il 28.1.2022) del ricorrente.

Con la sentenza n. 447/2022 qui gravata, il Giudice monocratico delle pensioni, in accoglimento dell'eccezione formulata dal Ministero resistente, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c. per assenza di domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

Avverso tale statuizione insorge l'odierno appellante, il quale evidenzia che il giudizio di primo grado è stato introdotto al fine di ottenere una pronuncia in termini di dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall'odierno appellante, ai fini del futuro e conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

A sostegno della domanda, richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, nonché l'art. 12 del DPR n. 461/2001, introduttivo dell'accertamento unico.

2. Il Collegio ritiene che l'appello all'odierno esame sia fondato e che la sentenza impugnata vada riformata, avendo questa Sezione d'appello in più occasioni chiarito (ex plurimis, cfr. sent. n. 168/A/2022; 36/A/2022; 199/A/2021) come l'istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all'accertamento del collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa prestata, sia oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato, ferma restando la prevista formalizzazione di una apposita richiesta, laddove oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di prime cure sia stato, come nella fattispecie, il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio e, quindi, di insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato cui tale accertamento è funzionale ex art. 12 DPR n. 461 del 2001.

Tali conclusioni trovano, da ultimo, autorevole avallo nella sentenza dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni si fa in questa sede rinvio ex art. 167, comma 4, cgc.

Al fine di dirimere il contrasto interpretativo cui lo stesso Giudice di prime cure ha fatto riferimento nella sentenza qui gravata, il supremo organo di nomofilachia, dopo approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, ha infatti concluso che «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b)

c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Così succintamente ricostruito il perimetro ermeneutico di riferimento, l'appello deve essere accolto; per l'effetto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con contestuale rinvio, ai sensi dell'art.199, comma 2, c.g.c., al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame nel merito del giudizio e la regolazione delle spese legali anche del presente grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, rimette gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 199, comma 2, cgc per la prosecuzione del giudizio sul merito in diversa composizione e per la pronuncia anche sulle spese del presente grado.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 e del 22 novembre 2023.

